



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Uffici e Studi Professionali

Responsabilità Civile RCT e RCO

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

<u>Area Riservata</u>	<u>pag. 2</u>
<u>Glossario</u>	<u>pag. 4</u>
<u>Norme Comuni Sezione RCT - RCO</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Condizioni particolari relative a garanzie supplementari (valide solo se richiamate in polizza)</u>	<u>pag. 15</u>

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

SEZIONE R.C.T. – R.C.O. - TABELLA				
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (articolo)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo (o limite di valore/ esistenza, se indicato)
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE				
RCO – punto b)	2		Relativa del 6%	
Danni per attività svolta fuori dai locali	3		Euro 250	Per anno Euro 40.000
Interruzione/sospensione di attività	5	10% min. Euro 1.500		Per anno Euro 75.000
Danni a mezzi sotto carico o scarico	6		Per ogni mezzo Euro 150	
Inquinamento accidentale	11	10% min. Euro 2.500		Per anno Euro 100.000
Danni a cose in custodia	12	10% min. Euro 250		Per anno Euro 30.000
CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI				
Acqua condotta: danni per rotture accidentali	1		Euro 150	
Franchigia assoluta Danno biologico	5		(Opzione 1) Euro 2.600 (Opzione 2) Euro 5.200	

Glossario

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

ADDETTI

Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CONSUMATORE

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

DATI

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

DATI PERSONALI

qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;

FRANCHIGIA

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

IMPRESA

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che

determina il diritto all'indennizzo.

SISTEMA INFORMATICO

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

SUPPORTI DATI

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

Norme Comuni Sezione RCT - RCO

1. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a **cose** in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

2. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Qualora richiamata la Condizione Particolare 5 "Franchigia Assoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'inabilità permanente, avverrà – indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato nella Opzione scelta nella Condizione Particolare 5 richiamata che resterà a carico dell'Assicurato.

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 8, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.

3. DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente polizza è determinato in base al numero degli addetti, per un numero massimo di 10, che partecipano manualmente all'attività assicurata.

Qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 1 addetto, rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato sul simple di polizza mod. U530, si applicherà la disposizione di cui all'Art. 7 "Buona Fede" riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Restano fermi il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all'art. 1 – **"DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"**, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. MASSIMALI ASSICURATI

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" indicati in polizza.

In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.

Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.

5. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

6. PRIORITÀ NELL'UTILIZZO DEL MASSIMALE

Fermo il contenuto dell'art. 5 che precede - Pluralità di Assicurati -, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

7. VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del Mondo, ferma l'esclusione di Usa, Canada e territori sotto la loro giurisdizione.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:

- sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

8. PERSONE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'**Assicurato** o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:

- Ingegneri, progettisti, direttore di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso l'**Assicurato**;
- I titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

9. RISCHI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, o in aree aeroportuali, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti;

- j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) limitatamente ai lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- q) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- r) Derivanti da errori riferibili ad attività commerciale o di qualsiasi professione, anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti;
- s) Derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- t) Derivanti da RC Professionale e/o Contrattuale.

Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 1 al n° 12 delle Condizioni Aggiuntive e dal n° 1 al n° 5 delle Condizioni Particolari.

10. RISCHI ESCLUSI DALLE GARANZIE R.C.T. E R.C.O

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

- c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici;
- e) ad integrazione di quanto espresso nelle Condizioni Generali di assicurazione di polizza, la copertura assicurativa non è operativa per i rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (vCDJ);
- f) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- g) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi

**attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
h) da campi elettromagnetici.**

11. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia R.C.O. (art. 2 della presente sezione) il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

12. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni Aggiuntive

(Valide per tutte le sezioni e sempre operanti)

1. ATTIVITÀ VARIE COMPLEMENTARI A QUELLA PRINCIPALE

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- conduzione dei locali di cui all'ubicazione del rischio (si intende esclusa la proprietà che eventualmente può essere inclusa richiamando la Condizione Particolare 1 RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO) e che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in polizza, compresa la committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e addetti dell'Assicurato, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, ferma l'esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- esercizio di eventuali circoli sportivi e ricreativi per gli addetti, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore degli addetti, esclusa l'organizzazione delle gite aziendali;
- partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands, sempreché dette attività non risultino tra quelle principali dell'ufficio/studio assicurato;
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l'Assicurato che presso terzi;
- gestione di bar e mense aziendali per gli addetti, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto dagli addetti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;
- servizi medici ed infermieristici per il personale;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei locali, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 150 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.

2. ATTIVITÀ ESEGUITA FUORI DAI LOCALI DELL'UFFICIO

A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell' Art.9 delle Norme comuni Sezione RCT - RCO, limitatamente all'eventuale attività svolta fuori dai locali dell'ufficio/

studio assicurato e purché inerente a quella dell'ufficio/studio medesimo, la Garanzia R.C.T. comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, nonché alle cose in genere anche se trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Anche ai fini della presente estensione si conferma l'esclusione di danni derivanti da errori riferibili alla specifica attività commerciale o professionale, anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti, dell'ufficio/studio assicurato.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ogni sinistro, nel limite del massimo risarcimento per danni a cose e comunque non oltre Euro 40.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO PER COMMITTENZA (art. 2049 del Codice Civile)

a) A parziale deroga dell'art. 9, lettera c) delle Norme Comuni Sezione RCT - RCO, la Garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di veicoli (compresi quelli "fuoristrada" anche se immatricolati come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.

a) La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

a) Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano.

b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato nonché di:

- tutto il personale necessario per svolgere le attività dell'ufficio/studio, anche preposto al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato;
- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto di proprietà o in uso, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge e purché, se si tratta di lavori edili, non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 81/08.

Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo al personale non alle dipendenze dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 3, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti conseguente a danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.

5. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA' CONSEQUENTI A SINISTRO RISARCIBILE

A parziale deroga dell'art. 9, lettera o) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre € 75.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

6. DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'art. 9, lettera k) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 150 per ogni mezzo danneggiato.

7. ESTENSIONE AL FATTO DOLOSO DEGLI ADDETTI

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti, escluso comunque il dolo dell'Assicurato stesso.

8. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI; ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE

La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'**Assicurato** non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

9. R.C.T. e R.C.O.: ESTENSIONE ALLA RIVALSA DELL'INPS

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.

10. INFORTUNI SUBITI DAGLI ADDETTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

A parziale deroga dell'art. 8, lettera c) delle Norme Comuni, ed escluso l'Assicurato, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124.

11. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 9, lettera f) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. si estende, **nel limite di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo**, ai danni

conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di € 2.500.

12. COSE IN CUSTODIA ALL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 9, lettera e) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite all'art. 9 delle Norme Comuni, sono altresì esclusi i danni:

- avvenuti presso terzi;
- di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono state, sono o saranno oggetto delle attività dell'Assicurato;

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di € 250, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre € 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Condizioni Particolari

(Valide solo se espressamente richiamate e sia stato pagato il relativo sovrappremio)

1. RESPONSABILITA' CIVILE PER LA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del fabbricato ove sono ubicati i locali adibiti a ufficio, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, gli ascensori e i montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive.

Dalla garanzia sono esclusi i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni e, in genere, dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 81/08;
- spargimento d'acqua non dovuto a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati, rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua dovuto a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati, la garanzia è operante con una franchigia fissa di Euro 150 per ogni sinistro.

2. ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 - Garanzia R.C.O. delle Norme comuni, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre

rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell'Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme Comuni, relative alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

3. ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE NON RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9, lettera j) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino addetti, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all'Assicurato o a persone da questi preposte.

Per i rischi il cui premio è stato determinato sul numero degli addetti resta confermata la tolleranza prevista dal precedente art. 3 delle Norme Comuni.

4. LABORATORI DI ANALISI

Premesso che la presente polizza è destinata all'assicurazione dei rischi connessi alle attività tipiche di un ufficio o di uno studio professionale, esclusi i laboratori di prova, si estende per la sola Responsabilità Civile, la copertura assicurativa relativa ai danni causati dalla proprietà e/o utilizzo delle apparecchiature di laboratori di analisi.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di natura professionale derivante dall'utilizzo delle stesse.

5. FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO

- (opzione 1)
Franchigia Euro 2.600,00
- (opzione 2)
Franchigia Euro 5.200,00



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058530-RCT-EDZ-0119 - MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ RCT E RCO